

Regolamento per il prelievo selettivo estivo del capriolo maschio

Stagione venatoria 2023/24

1. NORME GENERALI

1.1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle Linee guida regionali e delle altre norme vigenti, disciplina il prelievo selettivo del capriolo maschio nei mesi estivi solo su una parte del piano complessivo autorizzato dalla Regione Piemonte nel CATO3. La restante parte dei capi, sempre nel rispetto del piano massimo approvato dalla Regione per ogni distretto, sarà assegnata nel tradizionale periodo autunnale insieme alle femmine e alla classe 0.

1.2. Il prelievo selettivo del capriolo maschio (Cl. I-III) è consentito secondo il piano ed il calendario di cui alla tabella a) ed è riservato ai cacciatori ammessi all'attività venatoria nel CATO3, in possesso dei requisiti di legge per la pratica della caccia di selezione e che abbiano dichiarato di conoscere ed accettare il presente regolamento.

Distretto	N. di maschi prelevabili in periodo estivo	1° periodo	2° periodo (riassegnazione solo per eventuale completamento del piano)
A – Val Cenischia	2	Dal 14/06 al 15/07	Dal 19/08 al 16/09
B – Bussoleno	3		
C – Condove	3		
F – Rubiana	8		
G – Cumiana	7		
H – Musinè	2		
Totale	25		

Tabella a) piano e distretti.

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONI E AUTORIZZAZIONI

2.1. Il cacciatore che intenda richiedere l'autorizzazione alla caccia di selezione estiva al capriolo maschio deve far pervenire al CATO3 apposita domanda **entro e non oltre mercoledì 7 giugno 2023**. La domanda può essere presentata anche successivamente, o a periodo di caccia già iniziato, qualora siano a disposizione autorizzazioni residue. La domanda può essere trasmessa al Compensorio tramite posta ordinaria, posta elettronica (info@cato3.it), posta elettronica certificata (PEC cato3@pec.it), WhatsApp al numero di servizio dell'ufficio ([3519353545](tel:3519353545)) o direttamente presso gli uffici.

2.2. Tra tutte le domande pervenute il Compensorio procederà alle assegnazioni delle autorizzazioni da rilasciare in ogni distretto nel 1° periodo fino al raggiungimento dei posti disponibili. L'assegnazione avverrà in base ad una graduatoria determinata dal punteggio meritocratico conseguito nella stagione scorsa per coloro che dichiareranno di volerlo utilizzare per questa assegnazione (perdendo quindi ogni ulteriore diritto per l'assegnazione generale di tutti gli

ungulati che si terrà ad agosto) e/o da un sorteggio puro per coloro che decideranno di tenere i punteggi meritocratici del 2022 per l'assegnazione di agosto 2023.

La preferenza per il distretto deve essere indicata in ordine crescente di interesse per ognuno dei distretti disponibili se si vuole avere più possibilità di avere l'assegnazione in quanto nel caso sia indicato un solo distretto e l'assegnazione non sia disponibile, non potrà essere assegnato alcun capo. L'assegnazione dei capi avverrà il 9 giugno 2023 alle ore 14,30 presso la sede comprensoriale di San Giorio; per garantire la massima trasparenza delle operazioni, potranno assistere fino a 5 cacciatori tra quelli che eventualmente si presenteranno.

Le assegnazioni saranno rese note agli interessati entro **10 giugno**; questi, prima del ritiro dell'autorizzazione, dovranno provvedere al versamento della quota, dell'importo indicato nella tabella b), tramite bollettino postale o bonifico sul c/c n. 35772102 intestato a Comprensorio Alpino TO3 (iban: IT85T0760101000000035772102; causale: assegnazione capriolo estate 2023) oppure a mezzo pos presso gli uffici.

Distretto	Quota partecipazione assegnazione maschio estate 2023 (€)
A – Val Cenischia	200,00
B – Bussoleno	200,00
C – Condove	200,00
F – Rubiana	150,00
G – Cumiana	150,00
H – Musinè	150,00

Tabella b) quote di partecipazione.

Le quote, comprensive del valore forfettario del trofeo, sono differenziate in funzione delle caratteristiche ambientali del distretto, della disponibilità di capi e dell'esigenza, per alcuni distretti, di incentivare le assegnazioni laddove la specie è responsabile di danni ai frutteti e/o dove nella stagione ordinaria storicamente si realizzano meno abbattimenti di quelli pianificati.

2.3. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro il giorno di inizio della caccia viene considerato come rinuncia da parte del cacciatore interessato a meno che non vi siano giustificate motivazioni e in questo caso l'autorizzazione sarà assegnata ad altro cacciatore.

2.4. L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione è rilasciata dal Comprensorio ed è costituita da:

- a) scheda sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, il capo assegnato, il periodo e le giornate di caccia consentite;
- b) contrassegno inamovibile (fascetta in plastica) da applicare al capo abbattuto subito dopo l'abbattimento; in caso di smarrimento, il contrassegno non verrà sostituito e il cacciatore perderà il diritto al prelievo del capo assegnato;
- c) blocchetto di tagliandi di uscita che devono essere debitamente compilati ed imbucati nell'apposita cassetta prima di ogni uscita di caccia.

2.5. In caso di mancato prelievo al termine del periodo autorizzato l'assegnazione non è più valevole e la quota di partecipazione versata non sarà restituita.

2.6. In caso di disponibilità di capi dopo la prima assegnazione, in assenza di ulteriori richieste da parte di cacciatori ammessi al CATO3, il Comprensorio può ammettere al prelievo selettivo del capriolo cacciatori temporanei ai sensi della vigente normativa regionale.

2.7. Gli eventuali capi disponibili dopo il primo periodo di caccia saranno assegnati prioritariamente agli esclusi dalla prima assegnazione e, in secondo luogo, dopo specifica pubblicazione sul sito web comprensoriale, a chi ne farà richiesta compresi i soggetti di cui all'art. 2.6.

2.8. I maschi abbattuti in periodo estivo non determineranno alcun punteggio per la graduatoria di assegnazione della stagione venatoria in corso mentre faranno cumulo con gli abbattimenti di tutta la stagione ai fini della graduatoria punteggi meritocratici per la stagione 2024/25.

3. GIORNATE, ORARI E MODALITÀ DI CACCIA

3.1. All'interno del periodo assegnato il cacciatore può esercitare il prelievo selettivo del capriolo per un massimo di tre giornate alla settimana a scelta tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Ai sensi della Legge regionale n. 5/2018 e s.m.i., è vietato l'esercizio venatorio nelle prime due domeniche del mese di settembre.

3.2. L'orario di caccia va da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

3.3. Il cacciatore deve indicare preventivamente la giornata di caccia oltre che sul tesserino regionale, anche negli spazi posti sul retro della scheda autorizzativa e deve provvedere, prima dell'uscita di caccia, a segnalare la sua presenza imbucando lo specifico tagliando in una delle cassette a tale scopo predisposte all'interno del Distretto assegnato. Sul tagliando deve essere sempre indicata la località di inizio caccia (frazione, cascina, alpeggio, strada o qualsiasi altra indicazione di riferimento del punto di partenza) e non soltanto il nome del Comune.

3.4. Durante l'esercizio della caccia di selezione il cacciatore deve indossare sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

3.5. Gli abbattimenti devono essere effettuati con fucile con canna ad anima rigata munito di cannocchiale e di calibro non inferiore a 6 mm.

3.6. Ogni colpo sparato dovrà essere comunicato al Compensorio entro 10 minuti o comunque non appena sia disponibile il segnale GSM o la connessione Internet mediante invio di un Sms o messaggio WhatsApp con scritto Cognome e Nome, esito dello sparo (abbattuto, ferito, sbagliato) e località. Il messaggio (Sms o WhatsApp) deve essere inviato allo specifico numero fornito al cacciatore all'atto del ritiro dell'autorizzazione al prelievo selettivo. Il mancato invio del messaggio sarà segnalato agli organi di vigilanza quale infrazione al regolamento comprensoriale e conseguentemente sanzionato.

3.7. È vietato avvalersi dell'ausilio dei cani ad eccezione di quanto riportato al punto successivo.

3.8. In caso di ferimento di un animale si dovrà tentarne scrupolosamente il recupero anche mediante ricerca con cani da traccia abilitati e relativi conduttori iscritti nell'albo della Città Metropolitana di Torino. In tal caso il recupero può essere proseguito anche nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero. L'elenco aggiornato dei conduttori abilitati al recupero è pubblicato sul sito internet del CATO3 nella sezione "piani prelievo" e presso gli uffici comprensoriali.

3.9. Ad abbattimento accertato, oltre a segnare il capo sul tesserino venatorio regionale, il cacciatore deve apporre all'animale il contrassegno e deve indicare sul retro della scheda autorizzativa luogo e ora di abbattimento. La corretta apposizione del contrassegno e marcatura dell'abbattimento sulla scheda autorizzativa attesta la liceità del prelievo e autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo. In mancanza di esse il detentore del capo sarà perseguito a termini di legge.

4. CENTRO DI CONTROLLO

4.1. Le modalità di conferimento del capo abbattuto al centro di controllo per la verifica dell'abbattimento e per il rilevamento dei dati biometrici saranno comunicate al cacciatore da un incaricato del Compensorio, già avvisato ai sensi del precedente punto 3.6.

4.2. È considerato "tiro sanitario" l'abbattimento di un capo che presenti una delle seguenti caratteristiche:

- segni di malattia, con lesioni o malformazioni (escluse le ferite di giornata ed ogni eventuale anomalia dello sviluppo del trofeo), denunciati dal cacciatore al momento della presentazione del capo al Centro di controllo e di cui il tecnico addetto al controllo accerti l'esistenza;
- peso inferiore del 35% rispetto alla media degli ultimi 5 anni;
- palco ancora in velluto ad esclusione del maschio yearling fino al 15 luglio.

Nel caso di abbattimento "sanitario", al cacciatore verranno riconosciuti 3 punti per la graduatoria della stagione successiva. Nel caso di capi per i quali la competente Autorità Sanitaria dovesse decretare la distruzione si procederà immediatamente ad una nuova assegnazione per l'abbattitore ma in questo caso non sarà considerato alcun criterio di priorità per il futuro.

4.3. È definito "non conforme" l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e/o classe di età a quanto previsto dalla scheda autorizzativa di assegnazione. L'abbattimento non conforme comporta il pagamento dell'eventuale quota di differenza e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4.4. È possibile depositare i capi abbattuti nella cella frigorifera comprensoriale il cui utilizzo è disciplinato da specifico regolamento deliberato dal Comitato di gestione.

5. NORME FINALI

5.1. I contrassegni non utilizzati devono essere riconsegnati al Comprensorio Alpino al termine del periodo autorizzato e comunque inderogabilmente entro il 31/03/2024, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa regionale vigente.

5.2. Ogni infrazione al presente regolamento e alle leggi vigenti sull'attività venatoria, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative del caso, comporta la sospensione da ogni altra assegnazione per la stagione in corso.

5.3. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.